



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE USI CIVICI

Nella seguente composizione collegiale

LOASSES dott.ssa Marina
MARTINELLI dott. Angelo
PINTO dott. Diego

Presidente
Consigliere
Consigliere relatore

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente



13 MAR. 2015
Rg. 5/13
Crou. 34/15

SENTENZA

Nella causa iscritta al Ruolo generale al numero 5/2013 posta in deliberazione all'udienza del 16 ottobre 2014

TRA

MASINA Giuseppe

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. COLACINO Vincenzo che lo rappresenta e difende ;

E

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. ZEGA Daniele, che la rappresenta e difende;

E

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del Sost. Proc. Gen. SAVERIANO Vincenzo

OGGETTO: Accertamento di uso civico : reclamo avverso la sentenza del Commissario degli Usi Civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria 8/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. MASINA Giuseppe ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che ha dichiarato la sussistenza degli usi civici sui terreni della " Selva degli Sbroccati" afferenti alle particelle del

1

vecchio catasto 1557 e 1558/parte (indicati nel nuovo catasto al F. 26, particelle 58,59,69,72,80 e 81. Si è costituita in giudizio l'Università agraria di Allumiere instando per la reiezione del reclamo. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.

Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata e alla sentenza parziale di questa Corte 4/2010 che ^{ha} rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione (posto che la motivazione per relationem è ormai pacificamente ammessa, purchè il rinvio sia specifico - Cass.3367/2011- a fortiori, nella ricostruzione della vicenda processuale è sufficiente il richiamo all'atto impugnato).

2. Il reclamo è infondato.

Ritiene questa Corte di evidenziare quanto segue.

E' incontroverso che sull'intera Selva degli Sbroccati gravassero diritti di uso civico di pascolo, che per loro natura sono inalienabili ed imprescrittibili.

Non vi è prova che tali diritti fossero venuti meno.

La Compagnia Generale dell'Allume Romano di Parigi intraprese nel 1890 un giudizio innanzi alla ^{Giunta} d'Arbitri di Civitavecchia per l'affrancazione degli usi civici gravanti sul Compendio immobiliare "Selva degli Sbroccati". La transazione del 1904 non determinò in realtà l'estinzione di tali diritti ma valse a costituire un rapporto di natura enfiteutica tra la Società dell'Allume Romano (concedente) ed il Comune di Allumiere (enfiteuta) tenuto al pagamento del canone annuo perpetuo di £ 1.500.

La transazione veniva omologata con decisione del 14.3.1908 della Giunta d'Arbitri.

Ma la costituzione del rapporto enfiteutico oggetto della transazione, finalizzato a determinare il miglior utilizzo dei beni , non determinò, in quanto a ciò insufficiente, la "sdemanializzazione del bene", proprio in considerazione della natura imprescrittibile dei diritti di uso civico.

Il venire meno del rapporto enfiteutico sulle due particelle per effetto del rogito del 1950 intercorso fra la soc. Montecatini (che nel 1950 era subentrato nella posizione sostanziale della Società dell'Allume) ed il Comune di Allumiere non incideva pertanto sulla sussistenza degli usi civici che erano rimasti intatti .

Osserva la Corte che l'effetto dell'omologazione della transazione da parte della Giunta d'Arbitri fu quella di mantenere l'uso civico con il meccanismo della cosiddetta affrancazione invertita.

Com'è stato evidenziato in dottrina, il procedimento di liquidazione dei terreni gravati da uso civico si poteva concludere con uno 'scorporo' vale dire un compenso in terra ovvero in denaro in favore degli utenti, ed era stata soprattutto la legge 24 giugno 1888, n.5489 per le province ex pontificie a prevedere il compenso in terra come regola e quello in canone come eccezione.

Il successivo art. 7, comma 1, L 1766/1927 prevede espressamente: “ *Saranno esenti dalla divisione e gravati di un canone annuo di natura enfiteutica ... i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti miglioramenti dei piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie*” .

Il secondo comma prevede : “ *Restano ferme nelle Province ex Pontificie le disposizioni dell'art 9. R.D. 3 agosto 1891, n.510, per l'affrancazione a favore della popolazione di un Comune o di una frazione , o di un'associazione agraria , di tutto o parte del fondo gravato da usi civici ...*”

Anche la nuova legge del 1927 nelle province ex pontificie prevedeva quindi la sopravvivenza del meccanismo della cosiddetta “ affrancazione invertita”, con l'assegnazione alla popolazione dell'intero fondo per l'esercizio degli usi e l'imposizione di un canone a favore del privato proprietario quando sia riconosciuto indispensabile che continui nell'esercizio dell'uso e il corrispettivo mediante scorporo sia insufficiente.

L'effetto che derivava dall'affrancazione invertita era che l'uso civico permanesse in favore della comunità dietro pagamento di un canone.

La ratio e gli effetti del meccanismo dell'affrancazione invertita erano ben chiari al Legislatore del 1927 che non casualmente, descrivendo il procedimento di affrancazione previsto dal RD 510/1891 fa espressamente riferimento alla affrancazione a favore della popolazione di un Comune o di una frazione , o di un'associazione agraria – senza alcun riferimento a Enti territoriali (menzionati invece all'art 5).

Questa Corte non ignora la sentenza della Corte di Cassazione 5891/2007 che ha affermato il principio “ *In tema di usi civici, il procedimento previsto dal r.d. n. 510 del 1891 perseguiva l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex provincie pontificie*”.

Non è però condivisibile quanto affermato in motivazione “ *Per il resto è difficile comprendere quale portata utile possa avere ai fini della tesi sostenuta dal Comune ricorrente il R.D. n. 510 del 1891, art. 9, n. 3 il quale si limitava a stabilire che la possibilità di una assegnazione totale (con pagamento di un canone) ai soggetti titolari di uso civico dei terreni da affrancare, invece della divisione di tali terreni tra essi ed il proprietario (come prevista dal precedente art. 2), per affermare che l'esercizio come per il passato della pastorizia o delle altre servitù doveva necessariamente avvenire riconoscendo natura demaniale civica ai terreni assegnati ai Comuni o alle associazioni agrarie, specie se si considera che nella norma in questione si parla di "affrancazione", cioè si usa una espressione che non è compatibile con il trasferimento di una proprietà che continui ad essere gravata da usi civici*”. Ritiene questo Collegio che non sia condivisibile l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione al termine “ affrancazione” che in realtà risente del suo significato dato in altri contesti, giuridici e non.

In realtà il procedimento di affrancazione in materia di usi civici era finalizzato a sciogliere la coesistenza di diritti promiscui tra il proprietario e i cives e non si concludeva sempre con lo scorporo (art 3, RD 510/1891), ma il fondo poteva essere assegnato al proprietario dietro pagamento " agli utenti" di una " indennità o in terreno o in un annuo canone" (art. 2 R.D. 510/1891) oppure essere assegnato alla popolazione per il mantenimento dell'uso civico dietro pagamento di una canone a favore del proprietario (art 9 R.D. 510/1891).

Tale ultima disposizione prevedeva specificamente: " *Quando la Giunta di arbitri riconoscerà indispensabile per la popolazione di un Comune o di parte di esso o per una università od associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione e alla parte di essa od alla Università od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali de' luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti alla affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario*"

Ciò è quanto è accaduto nella fattispecie in esame e non vi è quindi alcun contrasto tra il concetto di affrancazione ed il mantenimento dell'uso civico. Il procedimento di affrancazione aveva conseguito il suo obiettivo sciogliendo la promiscuità ed attribuendo un canone a favore del proprietario.

E' evidente quindi che il Comune di Allumiere nel 1950 non avrebbe potuto rinunciare all'utile dominio del fondo senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura proprio perché il bene continuava ad essere gravato di uso civico, sia pure dietro il pagamento di un canone.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

PQM

Rigetta il reclamo, conferma l'impugnata sentenza e condanna MASINA Giuseppe alla rifusione delle spese del grado in favore dell'UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., iva e cpa.

Roma, 15 gennaio 2015

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria
13 MAR. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Alessandra Santella